

DVR: DOCUMENTO DIVALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS (Sars-Cov-2)

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro **come modificato dal D.Lgs.106/09**

AZIENDA/ENTE:	 <p>ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI" CATANIA</p> <p>ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI</p>
Sede Sociale:	Via Istituto Sacro Cuore, 3 - 95125 CATANIA
Telefono:	095.437127; 095.507985
E-mail/PEC:	direzioneamministrativa@istitutobellini.it
C.F. /P.IVA	80008870877
Sito web:	http://www.istitutobellini.it

DATA CERTA:	
Rev. 0	
<input type="checkbox"/> Firma digitale	<input type="checkbox"/> P.E.C. : ufficioprotocollo@pec.istitutobellini.it
<input type="checkbox"/> apposizione del timbro postale	
<input type="checkbox"/> Firme congiunte	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Protocollo elettronico dell'Ente

Firma del Datore di Lavoro e del RSPP

prof.ssa Graziella Seminara	
--	--

RSPP: ing. Giuseppe Pacelli	AIASCERT S.r.l. Certificazione Competenze Professionali MANAGER DEI SISTEMI DI SALUTE E SICUREZZA Giuseppe PACELLI N° reg. 025/2011 - Scad. 31/07/2023
------------------------------------	--

Servizi di consulenza a cura di:



CAP&G
CONSULTING



Q-CERT SAFE
CERTIFIED MS - ISO 9001
Certificate No. 081020-3

Q-CERT SAFE
CERTIFIED MS - ISO 45001
Certificate No. 081020-4

Sede legale: Via Cerreto, 37 82035 San Salvatore Telesino (BN)
 Sedi Operativa: Via Nazionale Sannitica, 8 82037 Teleso Terme (BN) REA BN-145927
 Sede Operativa: Via B. Peruzzi, 51/A 53100 Siena REA SI-204266
 Sede Operativa: Via G. Carducci, 8 20010 Vittuone (MI) REA MI-2589018
 P.IVA 01756750624 e-mail:info@capg.it PEC capg@pec.ittel. 0824.041242



ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
 VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

FIRME:

Figura	Nominativo	Firma
Il Medico Competente	<i>Prof.</i> Venerando Rapisarda 26/02/2022	Prof. Dott. VENERANDO RAPISARDA MEDICO CHIRURGO Specialista in Medicina del Lavoro N.O. 11776 CT
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Prof. Mario Spinnichia	<i>Mario Spinnichia</i>

NOTA: le due firme su esposte hanno funzione di presa visione, coinvolgimento e partecipazione: la loro eventuale mancanza non inficia la data certa del documento stesso ottenuta con modalità di "Protocollo elettronico dell'Ente".

La valutazione dei rischi è stata condotta con il coinvolgimento preventivo del medico competente e della funzione di rappresentanza dei lavoratori.

Stato delle revisioni:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHINIELL'AMBIENTE DI LAVORO		
Revisione	Data	Descrizione
0	18/02/2022	stesura iniziale del documento
1		

SOMMARIO

1.	<u>PREMESSA E INFORMAZIONI INTRODUTTIVE</u>	3
2.	<u>PRINCIPALE RIFERIMENTI LEGISLATIVI</u>	6
3.	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>	11
4.	<u>OBIETTIVI</u>	11
5.	<u>TERMINI E DEFINIZIONI</u>	12
6.	<u>CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</u>	14
7.	<u>MANSIONI</u>	16
8.	<u>RISULTATI DELLA VALUTAZIONE</u>	16
9.	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>	17
10.	<u>CONSIDERAZIONI FINALI</u>	23



1. PREMESSA E INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

Il decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 prescrive all'art. 17 che il datore di lavoro provveda alla valutazione di tutti i rischi ed alla conseguente elaborazione di apposito documento. Lo stesso articolo prevede che tale compito non sia delegabile.

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro prevede l'attuazione di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 15 del D.Lgs 81/08) tra cui "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

Il presente documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l'agente patogeno CoVID-19.

Di conseguenza, la presente versione non potrà che essere una versione intermedia in un percorso di successivi aggiornamenti, da emanare in coerenza con le prossime conoscenze, nonché con le modifiche che dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato all'attuale valutazione di rischio.

Il caso della valutazione è riferito ai luoghi di lavoro dell'Ente.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria medio-orientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Identificati negli anni '60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2".

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 3 di 23



ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato nel presente documento.

L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus.

Vie di trasmissione

Il COVID-19 si trasmette nella maggior parte dei casi attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione a goccioline (droplets.) emesse con la tosse o gli starnuti. Il contagio avviene con grande efficacia per via respiratoria diretta, tramite le goccioline di saliva. Si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con le secrezioni.

La trasmissione si verifica quando c'è un contatto stretto con un caso sintomatico. Per contatto stretto si intende vivere con una persona affetta da Coronavirus o curare o essere a stretto contatto, faccia a faccia (meno di 1 metro), o avere contatto diretto con secrezioni respiratorie e/o con liquidi organici di una persona colpita dal virus. La trasmissione per via aerea (cioè a distanza superiore ad un metro), è possibile ma non ancora pienamente dimostrata.

La tabella seguente illustra i diversi meccanismi di trasmissione.

MECCANISMO DI TRASMISSIONE		SIGNIFICATO
Contatto: a) diretto		Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata


ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

Contatto: b) indiretto		Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati
Goccioline di Flüge (Droplet)		Trasmissione attraverso goccioline grandi ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o aspirazione delle secrezioni respiratorie. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (< 1 metro) e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria
Via aerea		Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplet più grandi (droplet nuclei, $< 5\mu\text{m}$ di diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza

Periodo di incubazione

Il periodo di incubazione è compreso tra 2 e 10 giorni, in genere tra 4 e 6. In alcuni casi, però, sono stati riportati periodi di incubazione più lunghi, fino a 14 giorni.

Periodo di contagiosità

La malattia inizia ad essere contagiosa durante il periodo prodromico a partire da quando compaiono i primi sintomi.

Non si può escludere che i casi possano essere contagiosi anche prima della comparsa dei sintomi, durante il periodo di incubazione: anche se ciò fosse vero, la contagiosità sarebbe comunque molto contenuta.

Durante la fase nella quale compaiono i sintomi di compromissione delle basse vie respiratorie, la malattia è invece pienamente contagiosa; la eliminazione virale nelle secrezioni respiratorie e nelle feci raggiunge, infatti, un picco intorno al 10° giorno di malattia.

Sensibilità ai disinfettanti

I virus perdono la loro infettività dopo esposizione ai comuni disinfettanti e fissativi usati in laboratorio. Acetone al 10%, Formaldeide e Paraformaldeide al 10%, cloro 10%, alcol etilico al 75% e fenolo al 2% si sono dimostrati efficaci nella eliminazione del virus.

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 5 di 23



2. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Principali provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale:

- **Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5**
 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
 (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
- **Dpcm 4 febbraio 2022**
 Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2022)
- **Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**
 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
 (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)
- **Dpcm 21 gennaio 2022**
 Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
 (GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)
- **Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**
 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
 (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
- **Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229**
 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021)
- **Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221**
 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
 (GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021)
- **Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172**
 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
 (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)
- **Dpcm 12 ottobre 2021**
 Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.
 (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)
- **Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127**
 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
 (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
- **Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111**
 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
 (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
- **Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105**
 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
 (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)
- **Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 6 di 23



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

- **Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44**

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)

- **Dpcm 2 marzo 2021**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

- **Decreti del Presidente della Regione**

L'elenco aggiornato della normativa nazionale e regionale è reperibile inoltre sul sito del Ministero della Salute al seguente link:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

Normativa nazionale sicurezza sul lavoro:

- **D.Lgs. 81/08 "Testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.**

Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico";

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l'adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull'intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali;

Considerato che l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);

Considerato che è operativo l'intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 7 di 23



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità², cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019. <u>La Health and Safety Authority, ente irlandese, nel documento "Risk Group Classification for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" in analogia con le indicazione delle agenzie di Belgio, Germania, Regno Unito e Canada, propone la classificazione del COVID 19 nel "gruppo 3" degli agenti biologici.</u> Pertanto nell'effettuare la "Valutazione del Rischio Biologico" si è tenuto conto delle misure di prevenzione e protezione adatte per un agente biologico di terzo gruppo (GRUPPO 3).
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Non di utilizzo ma di esposizione

² World Health Organization, *Getting your place ready for COVID-19*, 27 February 2020, Version 1.4, disponibile all'indirizzo www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf



ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
 VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo- uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione nonché l'attività di raccolta rifiuti.
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi e procedure Aziendali
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Vedere paragrafi successivi

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione. Riduzione rischio con utilizzo di appropriati DPI
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Attualmente adottati ed eventualmente in via di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Vedere paragrafi successivi
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile


ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
 VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Istituto non autorizzato
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Come da D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non realizzabile la verifica della presenza in quanto ubiquitario.
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

 1. *In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Attuato
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

 1. *Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
---------------------------	-----------------


**ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI”
CATANIA**
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
 VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura ad ogni lavoratore opuscolo di cui all'allegato 2 del presente documento	di
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura ad ogni lavoratore opuscolo di cui all'allegato 2 presente documento	di del
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura ad ogni lavoratore opuscolo di cui all'allegato 2 presente documento	di del
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Fornitura ad ogni lavoratore opuscolo di cui all'allegato 2 presente documento	di del
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile	
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Fornitura ad ogni lavoratore opuscolo di cui all'allegato 2 presente documento	di del

 Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

3. INFORMAZIONI GENERALI

Visto il continuo evolversi dell'emergenza diffusa su tutto il territorio nazionale e relativamente alle nuove scoperte sul virus che man mano emergono, possono essere presi in considerazione, ai fini dell'aggiornamento del presente documento, i seguenti ulteriori riferimenti:

- Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Numero di pubblica utilità dall'Italia: 1500
- Istituto Superiore di Sanità, Epicentro: www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- § Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", bollettino Coronavirus: www.inmi.it/bollettino-coronavirus

4. OBIETTIVI

La Valutazione del Rischio Biologico si propone di studiare le misure, gli accorgimenti ed i modi di agire necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

I provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto le misure necessarie.

La prevenzione dei rischi, in particolare, costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 11 di 23



Nei casi in cui non è possibile eliminarli, i rischi devono essere ridotti il più possibile; devono, inoltre, essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008.

Nel caso in esame si restringe la valutazione del rischio biologico a quella relativa alla diffusione del Coronavirus.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Rischio (ex art. 2 D.Lgs. 81/08)

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Valutazione dei rischi (ex art. 2 D.Lgs. 81/08)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Luoghi di lavoro (ex art. 62 D.Lgs. 81/08)

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Lavoratore. (ex art. 2 D.Lgs. 81/08)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

COVID-19 (definizione OMS)

È il coronavirus responsabile dell'attuale pandemia, denominato SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha definito "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per *disease* e "19" indica l'anno in cui si è manifestato).

Agente biologico (ex art. 267 D.Lgs. 81/08)

Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 12 di 23


Microrganismo (ex art. 267 D.Lgs. 81/08)

Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Caso sospetto di COVID-19 (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
oppure
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
oppure
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

Caso Probabile (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus

Caso Confermato (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondono ai criteri indicati in allegato 3 (Circolare 9 marzo 2020), indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici".

Contatto stretto (ex Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 n. 7922)

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 13 di 23



ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

6. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si ispira al "Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" elaborato da INAIL nell'aprile 2020. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- ✓ **Esposizione (E)**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
- ✓ **Prossimità (P)**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale;
- ✓ **Aggregazione(A)**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda.

I profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano i lavoratori, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 14 di 23



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA**

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

La valutazione del rischio R è data dal prodotto dei 3 fattori:

$$R = E \times P \times A$$

In cui i parametri E, P ed A possono essere così individuati

ESPOSIZIONE	Probabilità
0	Bassa
1	Medio-Bassa
2	Media
3	Medio-Alta
4	Alta

PROSSIMITA'	Tipologia
0	lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
1	lavoro con altri ma non in prossimità
2	lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
3	lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo
4	lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo

Il punteggio risultante dalla combinazione di E e P viene corretto con un fattore moltiplicativo che tiene conto della terza scala:

AGGREGAZIONE	Tipologia
1,00	Presenza di terzi limitata o nulla
1,15	Presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente
1,30	Aggregazioni controllabili con procedure
1,50	Aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata


**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**
**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA**

La scala dei valori del rischio è data dalla seguente tabella:

R	ENTITA'	MISURE
0	Rischio non presente	<ul style="list-style-type: none"> • Riportate al par. 9
1 - 5	Rischio Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Riportate al par. 9 • Rimodulazione graduale delle misure contenitive in relazione ai cambiamenti
6 - 12	Rischio Medio-Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Riportate al par. 9 • Rimodulazione in tempi brevi delle misure contenitive in relazione ai cambiamenti
13 - 18	Rischio Medio-Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Riportate al par. 9 • Rimodulazione immediata delle misure contenitive in relazione ai cambiamenti • Individuazione formale di una o più figure preposte al controllo esclusivo delle misure anti COVID-19. • Incentivazione della "sorveglianza sanitaria straordinaria"
19 - 24	Rischio Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Riportate al par. 9 • Rimodulazione immediata delle misure contenitive in relazione ai cambiamenti • Individuazione formale di una o più figure preposte al controllo esclusivo delle misure anti COVID-19. • Obbligo di effettuare la "sorveglianza sanitaria straordinaria" come prevista al par. 9 • Prevedere la possibilità di effettuare un tampone per tutti i lavoratori che possono avere relazioni e contatti con altri lavoratori o utenti.

7. MANSIONI

Nell'ambito delle attività aziendali previste sono presenti le seguenti mansioni:

MANSIONE	ATTIVITÀ PREVISTA
Amministrativo	Attività amministrative di ufficio
Coadiutore	Attività di custode e riassetto/pulizie locali
Docente	Attività di insegnamento

8. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

Sulla base delle informazioni raccolte e relative alle tabelle sopra riportate si ottengono i seguenti risultati:

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 16 di 23



NOTA: Per l'individuazione dei nominativi del personale associati alla mansione vedasi DVR.

PERSONALE/MANSIONE	E	P	A	R	ENTITA'RISCHIO (*)
Amministrativo	1	2	1,15	2,30	Basso
Coadiutore	2	3	1,15	6,90	Medio-Basso
Docente	2	3	1,30	7,80	Medio-Basso

(*) Il rischio valutato tiene conto e presuppone l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportate.

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate e delle misure di seguito riportate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle stesse misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del *setting* lavorativo.

Le misure posso essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso la rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

Gestione degli spazi di lavoro

- Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni o altri ambienti all'interno della struttura.



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
- Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi (se presenti), i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento, secondo le più recenti disposizioni normative, ordinanze e qualsiasi altro dispositivo di legge di carattere locale.
- Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
- Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, ma favorito il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
- L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.

Organizzazione e orario di lavoro

- Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l'articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.
- L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
- È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un'azione integrata per mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad esempio adottando piani di mobilità adeguati, misure specifiche per disciplinare l'uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato.
- In ogni caso, all'interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l'uso di mascherine per tutti gli occupanti.

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 18 di 23



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

- Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un'analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l'articolazione stessa del lavoro.

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo.

L'utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, si dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.

Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

Informazione e formazione

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

Tutti i lavoratori devono ricevere un'adeguata formazione relativa al nuovo rischio biologico scaturito dall'emergenza con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

- ✓ Inquadramento generale dell'emergenza COVID
- ✓ Riferimenti di legge
- ✓ Concetti di rischio biologico
- ✓ Modalità di diffusione e trasmissione del Virus
- ✓ DPI e modalità di utilizzo
- ✓ Procedure aziendali

D.Lgs. n. 81/08	<i>DVR Documento di valutazione dei rischi</i>	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 19 di 23



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

In tutti i punti significativi dei luoghi di lavoro devono essere apposte in buona evidenza, poster e cartelli informativi come quelli riportati in allegato al presente documento.

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

Per le specifiche attività aziendali sono previsti i seguenti DPI:

TIPO		DESCRIZIONE	ATTIVITA'	SI
Dispositivo di protezione delle vie respiratorie		Maschera monouso (tipo chirurgico)	Quando non si riesce a rispettare il distanziamento	<input checked="" type="checkbox"/>
		Mascherina con filtro FFP2	In caso di mancanza di mascherine monouso di tipo chirurgico	<input checked="" type="checkbox"/>
		Mascherina con filtro FFP3	In caso di mancanza di mascherine monouso di tipo chirurgico	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivo di protezione delle mani		Guanti monouso protezione biologico-chimica	Nell'utilizzo di prodotti chimici e nelle attività di pulizia e/o sanificazione della propria postazione di lavoro o delle attrezzature o autoveicoli da utilizzare	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTA: Tali DPI sono da intendersi a protezione del solo rischio biologico di contagio da Coronavirus e vanno ad integrarsi con i DPI già di norma forniti ai lavoratori.

Le mascherine del tipo FFP3 sono da utilizzarsi solo nel caso in cui non sono disponibili quelle FFP2 o quelle chirurgiche o nel caso in cui siano già utilizzate come protezione per altri rischi specifici oppure per specifiche disposizioni di legge o ordinanza

Sanificazione e pulizia degli ambienti

La sanificazione e la pulizia degli ambienti deve essere effettuata su base quotidiana secondo le indicazioni che di seguito si richiamano e relative alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente



ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, il medico competente stesso deve essere significativamente coinvolto nel processo riorganizzativo aziendale.

Pertanto, il medico competente deve rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

- In assenza di copertura immunitaria adeguata si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

Alla luce del DPCM del 26 aprile 2020, relativo alle disposizioni della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è necessario porre particolare attenzione

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 21 di 23



**ISTITUTO MUSICALE "VINCENZO BELLINI"
CATANIA**

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
VIA ISTITUTO SACRO CUORE, 3 - 95125 CATANIA

ai "soggetti fragili", cioè coloro che rientrano nei requisiti del D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 26, comma 2 e in un'ottica più cautelativa dal punto di vista epidemiologico i lavoratori affetti da patologie cronico-degenerative o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, in particolare nelle fasce di età più elevata. In tale contesto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione di tali soggetti. Secondo il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambiti di lavoro* del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare al Datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e il Datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva) o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Si ritiene, pertanto, opportuno, che tutti i lavoratori, in particolare quelli appartenenti alle fasce di età più elevate, siano, attraverso adeguata informativa, sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, trasmettendo, se non già in possesso del medico competente, anche la documentazione comprovante lo stato di "fragilità"

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto vanno rafforzate tutte le misure di igiene già richiamate e con la possibilità di attuare la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* del 24/04/2020 e ss.mm.ii., emanato dal Governo.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o al Datore di Lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità

D.Lgs. n. 81/08	DVR Documento di valutazione dei rischi	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 22 di 23



sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

10. CONSIDERAZIONI FINALI

L'andamento dell'epidemia, che sta dimostrando l'efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza.

Gli indicatori epidemiologici sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro.

Lo studio epidemiologico di popolazione di sieroprevalenza, che conterrà elementi conoscitivi anche rispetto alle variabili occupazionali, fornirà un importante ulteriore contributo all'analisi di contesto ed alla valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro.

Fermo restando che il presente documento deve essere continuamente aggiornato in relazione ai mutamenti dell'epidemia, alle sue evoluzioni ed alle successive disposizioni normative, il modello di analisi di rischio proposto evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

1. l'analisi di processo lavorativo nell'ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
2. il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
3. il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Il presente documento sarà aggiornato sulla base delle disposizioni normative nuove e che faranno seguito all'evoluzione dello stato di diffusione del virus ed in base ad eventuali modifiche organizzative relative alle attività aziendali.

D.Lgs. n. 81/08	<i>DVR Documento di valutazione dei rischi</i>	Revisione 1
CAP&G Consulting srl	DVR rischio biologico SARS-Cov-2	Pagina 23 di 23